



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 145 della seduta del'11 aprile 2019**

**Oggetto:** RICORSO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE avverso l'art. 10-bis, comma 1, lettere a), b), e), f), e commi 6, 7, 8 e 9 (rubricate "Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea") del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, introdotte, in sede di conversione, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12 (G.U. Serie Generale n. 36 del 12 febbraio 2019)

**Presidente Proponente : On.le Gerardo Mario Oliverio**

**Relatore (se diverso dal proponente):**

**Il Coordinatore Reggente Vicario Avv. Massimiliano Manna**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	x	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	x	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	x	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	x	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	x	
6	Antonietta RIZZO	Componente	x	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	x	
8	Francesco ROSSI	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. \_\_//\_\_ allegato.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

Dott. Filippo De Cello

## LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO CHE

l'art. 10-bis, comma 1, lettere a), b), e), f), e commi 6, 7, 8 e 9 (rubricate "Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea") del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, introdotte, in sede di conversione, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, ha disposto, per quanto interessa, che:

“1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono sostituite dalle seguenti: "presso la sede o la rimessa" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici";

b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificita' territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione e' valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa";

... (*omissis*)

e) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

a) targa del veicolo;

b) nome del conducente;

c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;

d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa";

f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso".

... (*omissis*)

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operativita' dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non e' consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzeria e natante.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' abrogato.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'attivita' delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.

9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, puo' avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso e' svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli»".

**CONSIDERATO CHE** le richiamate norme attengono alla più ampia materia del trasporto pubblico locale, rientrante nella competenza residuale ed esclusiva delle Regioni. Ciò trova fondamento nella consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la materia del trasporto pubblico, di linea e non di linea, è transitata nell'ambito dell'esclusiva competenza regionale residuale (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 452 del 2007, n. 30 del 2016, n. 78 e n. 137 del 2018, e, da ultimo, la sentenza n. 5 del 2019).

**CHE**, anche volendo ammettere la legittimazione dello Stato ad intervenire nella materia del trasporto pubblico non di linea, riconducendo tale intervento nell'alveo dell'esercizio di una competenza cd. "trasversale" come quella della concorrenza, ciò non giustificerebbe in ogni caso la compressione del diritto di libera iniziativa economica dei privati (art. 41 Cost).

**CHE** la suindicata norma si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., per violazione del diritto comunitario, nonché in contrasto con il principio di leale collaborazione desumibile dall'art. 120 Cost.

**CHE**, in ogni caso, le disposizioni impugnate si pongono in netto contrasto anche con l'art. 3 Cost., sia alla luce del principio di uguaglianza che sotto il profilo della ragionevolezza.

**TANTO PREMesso E CONSIDERATO, SI RITIENE CHE** l'art. 10-bis, comma 1, lettere a), b), e), f), e commi 6, 7, 8 e 9 (rubricate "Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea") del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, introdotte, in sede di conversione, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12 (G.U. Serie Generale n. 36 del 12 febbraio 2019), si

pongono in contrasto con gli articoli: 3; 41; 117, comma 1; 117 comma 2, lett. e); 117, comma 4; 118, comma 1; 120 Cost.

**STANTE** la ristrettezza dei tempi di proposizione del ricorso e la peculiarità della materia, si ritiene di affidare il relativo incarico ad un professionista di comprovata esperienza nella specifica materia, al quale corrispondere un compenso in misura non superiore a quello stabilito dal DM 55/2014 e ss.mm.ii., per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale di valore indeterminabile – medi professionali - per un importo pari ad euro 17.675,17 comprensivo di iva e cpa come per legge;

**CHE**, ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale 23 dicembre 2011 n. 47 il Coordinatore dell'Avvocatura proponente attesta l'esistenza della copertura finanziaria sul capitolo di spesa U 1204040701

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con l.r. n. 25/2004;

**VISTA** la l.r. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale", ed in particolare l'art. 10, così come modificato dalla l.r. 3 giugno 2005, n. 12;

**VISTA** la nota prot. 147970/SIAR del 10/04/2019, a firma dell'Assessore alle Infrastrutture, con la quale si segnalano i profili di illegittimità costituzionale delle suddette norme di cui all'art. 10-bis, comma 1, lettere a), b), e), f), e commi 6, 7, 8 e 9 (rubricate "Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea") del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, introdotte, in sede di conversione, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12;

**SU CONFORME PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria, a voti unanimi,

### **DELIBERA**

per i motivi in premessa illustrati, di autorizzare la proposizione di un ricorso ex art. 127 Cost. dinanzi la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lettere a), b), e), f), e commi 6, 7, 8 e 9 (rubricate "Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea") del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, introdotte, in sede di conversione, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12 (G.U. Serie Generale n. 36 del 12 febbraio 2019), per violazione degli articoli: 3; 41; 117, comma 1; 117 comma 2, lett. e); 117, comma 4; 118, comma 1; 120 Cost.

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, in qualità di l.r.p.t. dell'Ente, a conferire procura speciale all'avvocato esterno che sarà nominato con decreto del Coordinatore dell'Avvocatura;

di dare mandato all'Avvocatura regionale per l'esecuzione della presente deliberazione;

di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Avv. Ennio Antonio Apicella**

**IL PRESIDENTE**  
**On.le Gerardo Mario Oliverio**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 12-04-2019-  
al Dipartimento/i interessato/i X al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto